

**Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1056/72 sulla comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità**

COM(90) 220 def.

(Presentata dalla Commissione il 15 giugno 1990 ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(90/C 187/05)

PROPOSTA ORIGINARIA <sup>(1)</sup>

EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO E ACCETTATI DALLA COMMISSIONE

Emendamento n. 1

considerando che la realizzazione del mercato interno dell'energia esige che i futuri investimenti contribuiscano ad una distribuzione ottimale delle risorse disponibili in un'ottica comunitaria, giovando in tal modo ai consumatori comunitari,

Quinto considerando

considerando che la realizzazione del mercato interno dell'energia esige che i futuri investimenti contribuiscano ad una distribuzione ottimale delle risorse energetiche disponibili in un'ottica comunitaria, giovando in tal modo agli utenti e ai consumatori comunitari,

Emendamento n. 3

considerando che la Commissione deve poter informare gli altri Stati membri interessati di ogni progetto d'investimento che presenti un interesse comunitario onde consentire la concertazione necessaria per la coerenza dell'investimento nell'ottica del mercato interno dell'energia,

Sesto considerando

considerando che la Commissione deve poter informare gli altri Stati membri interessati di ogni progetto d'investimento che presenti un interesse comunitario allo scopo di rendere possibili consultazioni tempestive tra le parti interessate e in in tal modo consentire la concertazione necessaria per la coerenza dell'investimento nell'ottica del mercato interno dell'energia,

Emendamento n. 5

considerando che a tal fine la Commissione dovrebbe essere a conoscenza dei progetti già nella fase dello studio di fattibilità,

Settimo considerando

considerando che a tal fine la Commissione dovrebbe essere a conoscenza dei progetti in una fase iniziale che ne consenta ancora la modifica,

Emendamento n. 9

Dopo il quinto trattino dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1056/72, aggiungere un nuovo trattino:

«— Le aree geografiche che beneficeranno del proposto nuovo investimento.»

Emendamento n. 11

Articolo 1, paragrafo 3 *bis* (nuovo)

Articolo 2 *ter* [regolamento (CEE) n. 1056/72]

Dopo l'articolo 2 *bis*, aggiungere il seguente articolo 2 *ter*:

«Articolo 2 *ter*

L'elaborazione e la comunicazione delle informazioni concernenti i nuovi progetti in materia energetica non devono comportare alcun termine supplementare nella realizzazione degli investimenti.»

<sup>(1)</sup> GU n. C 250 del 3. 10. 1989, pag. 5.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1056/72, del 18 marzo 1972, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 213 del trattato CEE (doc. C3-155/89),
  - visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, nonché i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-44/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche da esso apportate conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di adesione della Tunisia all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio**

COM(90) 242 def.

*(Presentata dalla Commissione il 15 giugno 1990)*

(90/C/ 187/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che la Tunisia ha avviato, con la Comunità e le alte parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i negoziati per l'adesione a detto accordo generale;

considerando che il risultato di detti negoziati è accettabile per la Comunità,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità il protocollo di adesione della Tunisia all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.